

(ORIGINALE)
4

**PRESIDENZA TRIBUNALE DI SPOLETO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO
CAMERA PENALE DI SPOLETO
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SPOLETO**

*

**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN MATERIA
PENALE IN FAVORE DEI DIFENSORI DI SOGGETTI NON ABBIENTI
AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI
DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI IRREPERIBILI NONCHÉ DEI
C.D. INSOLVIBILI**

(D.P.R. N. 115/2002)

SPOLETO, li 07/12/2023

**Il Tribunale di Spoleto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la
Camera Penale e la Procura della Repubblica di Spoleto**

PREMESSO CHE

Il presente documento si propone di predisporre un prontuario avente ad oggetto la liquidazione dei compensi ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 e art. 106 bis DRP n. 115/2002) nonché ai difensori d'ufficio di imputati irreperibili o dei c.d. insolubili (artt. 116-117 e art. 106 bis DRP n. 115/2002) nei procedimenti penali.

Atteso che il D.M. 55/2014, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022, prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, esecutivi del combinato disposto del DPR n. 115/2002 e del DM n. 55/2014, per rendere effettiva, rapida, agevole e predeterminata la liquidazione, per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque, omogenee e concordate.

Inoltre il Tribunale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale e la Procura della Repubblica di Spoleto, hanno avvertito la necessità di concordare dei criteri specifici nella quantificazione dei compensi professionali spettanti all'Avvocato anche al fine preservarne la dignità professionale e garantire appieno il diritto di difesa al soggetto

non abbiente anche tramite l'individuazione di apposita modulistica per la presentazione della domanda e per la liquidazione dei compensi.

Il Protocollo ha anche l'ulteriore funzione di rendere effettiva la difesa d'ufficio, strumento di straordinaria importanza, *in primis*, per il cittadino che ne usufruisce con ribadendosi anche per questo aspetto la finalità di evitare nell'ambito dello stesso Tribunale di Spoleto ipotesi di liquidazioni difformi a fronte di analoghe attività difensive.

A tal fine, sia l'Avvocatura - garantendo la propria competenza professionale -, sia la Magistratura - con una applicazione corretta dell'istituto ex art. 97, co. 4, c.p.p. - operano al fine di assicurare che l'effettività della difesa di ufficio sia garantita tanto nella forma quanto nella sostanza.

Nel rispetto del dettame normativo le parti hanno convenuto sull'opportunità di adottare le seguenti **"Modalità di presentazione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e tabelle di liquidazione standardizzate"** prevedendo delle ipotesi base correlate alle varie tipologie processuali, con possibili deroghe solo in caso di fattispecie particolari, con ossequio a quanto stabilito dalla legge, evidenziandosi altresì che il comma 783 dell'articolo unico della Legge n. 208/2015 (legge stabilità 2016) ha modificato le tempistiche di presentazione dell'istanza e della conseguente liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, aggiungendo all'art. 83 DRP n. 115/2002 il comma 3 bis, secondo cui il decreto di liquidazione deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta. In sostanza l'adozione del presente protocollo, si propone la riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del beneficiario, anche alla luce di quanto stabilito e

chiarito dal ministero della Giustizia con circolare del 10 gennaio 2018, nonché la riduzione delle spese complessive sostenute dalla Amministrazione (copie, notifiche, varie).

Tutto ciò premesso, quale parte integrante del presente Protocollo, tra il Tribunale di Spoleto, che interviene nella persona del Presidente Silvio Alunno Magrini, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto con il Presidente Avv. Pietro Morichelli, la Camera Penale di Spoleto con il Presidente Avv. Roberto Calai e la Procura della Repubblica di Spoleto con il signor Procuratore Dr. Alessandro Cannevale

Si conviene quanto segue

*** **

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

A) ISTANZA DI AMMISSIONE: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO

DAL DIFENSORE

- In caso di procedimenti in corso, l'istanza di ammissione al beneficio dovrà essere depositata in forma cartacea presso la Cancelleria Gratuito patrocinio o inviata a mezzo pec ai seguenti indirizzi di posta certificata:
 - depositoattipenali.tribunale.spoleto@giustiziacert.it
 - penale.tribunale.spoleto@giustiziacert.itil cui modello si allega al Protocollo, con tutti i documenti richiesti per l'ammissione. La domanda verrà acquisita dalla Cancelleria del "Gratuito Patrocinio" e, una volta evasa, verrà ritrasmessa tramite posta elettronica con indicato il numero di iscrizione (Reg. MOD. 27) a cui far riferimento.
- **Riserva di presentazione e/o integrazione**

Nel corso dell'udienza di convalida di arresto o del successivo giudizio direttissimo o di altro procedimento in camera di consiglio, ovvero in dibattimento, l'interessato fino alla fine dell'udienza, può dichiarare di riservare la presentazione dell'istanza o l'integrazione della stessa. Il deposito dell'istanza o dell'integrazione dovranno avvenire nel termine massimo di 20 giorni, come previsto per legge.

NEL CASO DI IMPUTATO DETENUTO

Operando il disposto dell'art. 123 c.p.p., potrà essere presentata anche direttamente dall'interessato con dichiarazione resa all'ufficio matricola, dichiarazione nella quale sarà menzionato il documento di identità

• NEL CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA DEL RICHIEDENTE

Nel caso di imputati/indagati liberi, potrà essere presentata oltre che dal difensore, anche direttamente dal richiedente, che dovrà presentarsi in cancelleria e farsi autenticare la sottoscrizione apposta in presenza del cancelliere, che lo identificherà e acquisirà la copia di un valido documento di identità.

CONTENUTO DELL'ISTANZA E DOCUMENTI

Nell'istanza di ammissione dovrà:

- essere indicato il reato per cui si procede.
- Certificata (con allegazione di copia del casellario aggiornato o autocertificazione) l'assenza di precedenti ostativi da parte dell'istante
- Dichiarata l'iscrizione dell'avvocato alle liste del gratuito patrocinio del Foro di appartenenza e se possibile allegata copia della predetta iscrizione
- Importo del reddito

➤ **Documenti da allegare – redditi -autocertificazioni**

L'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un **valido documento di identità** (carta di identità, patente, passaporto) o altro equipollente anche se rilasciato da Stato o Autorità esteri.

- E' necessario indicare il **codice fiscale** dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare di riferimento. **I cittadini dell'U.E che risiedono stabilmente in Italia** hanno diritto di richiederlo in qualsiasi momento all'Agenzia delle Entrate. **In caso di soggetti extracomunitari** o appartenenti all'U.E che non abbiano residenza in Italia, ma presenti sul territorio dello Stato ovvero in caso di Apolidi, questi potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4, co. 1, lettera A) del D.P.R. n. 605/1973, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, domicilio fiscale.

- **L'indicazione del reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio** determinato ai sensi degli artt. 76 e 92 TU D.P.R. n. 115/2002, può essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ferme restando le sanzioni previste in caso di false dichiarazioni, e con facoltà del Giudice di chiedere integrazioni documentali a supporto.

Nello specifico tale dichiarazione deve contenere (art. 79 co.1, lett. c) *"specifica determinazione del reddito complessivo valutabile"* quindi:

- a) **Nel caso di autocertificazione** occorre indicare il reddito imponibile (tenendo conto dei redditi assoggettati ad imposta- quindi anche quelli di terreni e fabbricati – e dei redditi esenti da imposta o che scontano ritenuta alla fonte) specificando la misura dello stesso; inoltre occorre indicare espressamente l'anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva avuto riguardo agli obblighi di presentazione ancora non scaduti (di norma l'anno antecedente a quello di presentazione della domanda), tuttavia **l'interessato dovrà dichiarare la**

permanenza delle condizioni di reddito previste dalla legge anche con riferimento all'anno solare in corso.

- b) **Nel caso in cui sia allegata dichiarazione dei redditi o CU,** va specificato che non si posseggono redditi ulteriori rispetto a quelli indicati

Nello specifico:

- c) **Non è sufficiente il riferimento alla certificazione ISEE** che è relativa a misurazioni dell'indicatore della situazione economica equivalente, costituito, come noto, dal rapporto tra l'ISE (indicatore della situazione economica in relazione ai redditi + 20% del patrimonio) ed una scala di equivalenza la cui finalità specifica è misurare la condizione economica
- d) **Non è sufficiente il riferimento generico ad un "reddito inferiore ai limiti di legge"** dal momento che tale indicazione non soddisfa il requisito della "***specificata determinazione***" : va sempre specificato il reddito percepito, sotto qualsiasi forma, di qualsiasi natura esso sia e da qualsiasi fonte provenga, indicandone il relativo ammontare, anche approssimativamente qualora non si sia in grado di precisare la cifra esatta.
- e) **Nella dichiarazione inerente i redditi,** concorreranno al reddito complessivo il reddito del richiedente e quello dei soggetti conviventi nel nucleo familiare, sempre che non si trovino in situazione di conflitto di interesse, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 76 quater D.P.R. 115/2002, salvo prova contraria. Sono "***conviventi***" oltre al coniuge e ai figli, anche se detenuti, il convivente *more uxorio* e comunque tutti i componenti la famiglia anagrafica ivi comprese le unioni civili; per ogni convivente il limite di reddito previsto dalla legge per poter accedere il beneficio di cui al D.P.R. 115/2002 viene aumentato di euro 1032,19 (o della somma eventualmente modificata nel tempo dal legislatore)

f) **Nell'indicazione dei redditi devono essere considerati i criteri di seguito indicati:**

Reddito IRPEF al lordo degli oneri deducibili e detraibili; rendita per inabilità permanente; reddito derivante da assegno di mantenimento e/o divorzile; redditi da lavoro occasionale, anche se non valutabile ai fini IRPEF; redditi derivanti da locazioni; sussidio di disoccupazione; reddito di cittadinanza e/o equipollenti; contributi di solidarietà, pensioni di anzianità; assegno sociale; pensioni di guerra; rendita da proprietà immobiliari; reddito da lavoro sommerso ("in nero"). Per coloro che non hanno fatto denuncia dei redditi è necessario comunque specificare la (eventuale) titolarità di beni immobili: questo è il caso in cui si posseggano redditi inferiori a quelli per i quali scatta l'obbligo della dichiarazione, ma, oltre al reddito da lavoro o assimilabile, si possieda l'abitazione principale (visto che non scaturisce l'obbligo di dichiarazione). Nel caso in cui sia stata presentata denuncia dei redditi, essa per legge comprende il reddito da beni immobili.

g) **Variazioni reddituali in peius**

In sede di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, l'interessato ha la facoltà di dimostrare le eventuali variazioni reddituali *in peius* sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda e tali da giustificare il diritto del medesimo al beneficio.

h) **Redditi zero. Impossidenza.**

Nel caso in cui sia dichiarato un "**reddito zero**" occorrerà indicare in quale modo si faccia fronte alle esigenze primarie. Di conseguenza chi si trovi in questa situazione dovrà provvedere a dichiarare in quale modo faccia fronte alle esigenze primarie (fonti di sostentamento) di vita propri e del nucleo familiare, indicando eventuali aiuti di parenti, sovvenzioni, pubblica assistenza e altro indicandone per quanto possibile l'importo e il soggetto erogatore.

i) **Cittadini stranieri non U.E.**

Per il cittadino di Stati non appartenenti alla U.E. (ferme le previsioni sopra indicate per i redditi prodotti in Italia) per gli eventuali redditi prodotti all'estero nonché per la proprietà di beni immobili siti all'estero, sarà sufficiente allegare un'autocertificazione degli stessi unitamente a copia precedentemente inviata a mezzo pec o raccomandata A/R o mail ordinaria all'Autorità Consolare di appartenenza, con la quale si chiede di attestare la veridicità di quanto in essa contenuto. Il Magistrato provvederà sulla richiesta di ammissione anche in assenza della risposta dell'Autorità Consolare che non potrà, comunque da sola, costituire motivo di rigetto. Tale risposta, ove pervenga fuori termine, sarà depositata nella cancelleria del "Gratuito patrocinio" a cura dell'interessato e, ove non pervenga, non potrà essere considerata ostantiva alla prosecuzione del procedimento ed alla liquidazione.

➤ **ELEZIONE DI DOMICILIO**

Al solo fine di garantire il buon esito e la speditezza delle comunicazioni e delle notifiche dei decreti di ammissione (o di rigetto) che riguardano il sub-procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ed espressamente esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 161 c.p.p, **l'istanza dovrà contenere l'elezione di domicilio ad hoc presso lo studio del difensore e anche l'indirizzo pec di quest'ultimo.**

*

B) ISTANZA DI LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO - MODALITA' DI PRESENTAZIONE - SIAMM

Il difensore dovrà depositare l'istanza di liquidazione, redatta secondo i parametri di cui al presente protocollo (ove dichiarati espressamente di farvi riferimento), sulla piattaforma SIAMM avendo cura di allegare:

- Istanza di liquidazione (redatta conformemente al protocollo)
- Decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- Copia nomina fiduciaria o atto e/o verbale contenente la nomina del difensore d'ufficio.
- Inoltre dovranno essere allegati integralmente (e non solo la prima pagina) tutti i verbali di udienza, attesa la necessità di appurare l'effettiva presenza del difensore (o di un suo delegato) e l'attività concretamente svolta in ciascuna singola udienza.

Nell'eventualità che nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio non vi sia stata elezione di domicilio presso il difensore ai fini del beneficio richiesto, quest'ultimo potrà depositare – successivamente alla presentazione della domanda e sino all'istanza di liquidazione – apposita dichiarazione. **E' comunque preferibile che l'elezione di domicilio ad hoc sia già inserita nell'istanza di ammissione al beneficio come previsto sopra.**

*

I criteri sopra citati verranno utilizzati anche per la liquidazione della parte civile costituita ovvero del responsabile civile, qualora si attengano alle tabelle standardizzate indicate nel presente Protocollo.

*** *** ***

LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLE SPESE AL DIFENSORE D'UFFICIO

- **Cittadino italiano residente nello stato**

Al momento della richiesta di liquidazione il difensore avrà cura di depositare

- Istanza di liquidazione (redatta conformemente al protocollo)

- Modello di liquidazione compilato facendo espresso riferimento alla tipologia standard di cui si chiede la liquidazione così come da allegato al presente protocollo
- Certificato o autocertificazione di iscrizione dell'avvocato nominato nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio dei non abbienti
- Copia sentenza e/o del provvedimento conclusivo del processo (dispositivo) o della fase processuale (ordinanza/decreto)
- Copia verbali di udienza
- Parcella inviata a mezzo racc.a.r. all'assistito
- Decreto ingiuntivo notificato (emesso previo parere congruità Ordine avvocati che verrà emesso tenendo conto anche della eventuale richiesta avanzata dall'Avvocato redatta sulla base del presente protocollo)
- Atto di precetto notificato
- Atto di pignoramento (mobiliare o presso terzi con esito negativo)
- Certificazione del DAP se non vi è prova della notifica alla parte degli atti esecutivi

Il Magistrato – come per legge – dovrà provvedere a liquidare oltre agli onorari del procedimento penale anche quelli relativi alla procedura esecutiva così come indicato nell'atto di precetto,

e come ribadito da ultimo dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 72/75 del 13 marzo 2023 a mente della quale "sono dovute al difensore d'ufficio il rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine"

- **Straniero o apolide residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno o soggetto extracomunitario o appartenente all'U.E. o apolide non residente in Italia ma presenti sul territorio dello Stato.**

Oltre alla documentazione indicata sopra si dovrà allegare:

- attestazione del Consolato o dell'Ambasciata (ad esclusione degli apolidi) da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nel Paese di origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta a mezzo pec o racc. A/R o mail ordinaria, affinché il Giudice provveda alla liquidazione. Qualora la risposta pervenga successivamente, l'Avvocato si impegna a depositarne copia.

*

- **Imputato irreperibile dichiarato.**

Al momento della richiesta di liquidazione che dovrà avvenire con istanza SIAMM, il difensore avrà cura di depositare i seguenti documenti:

- Istanza di liquidazione (redatta conformemente al protocollo)
- Modello di liquidazione compilato facendo espresso riferimento alla tipologia standard di cui si chiede la liquidazione così come da allegato al presente protocollo
- Copia sentenza e/o del provvedimento conclusivo del processo (dispositivo) o della fase processuale (decreto/ordinanza)
- Copia verbali di udienza
- copia decreto di irreperibilità

*

- **Imputato "irreperibile di fatto"**

Nell'ipotesi in cui il difensore di ufficio si trovi a difendere un imputato che non sia stato formalmente dichiarato irreperibile dal Pubblico Ministero o dal Giudice ma lo risulti di fatto – in quanto trasferito o non rinvenuto al domicilio dichiarato o divenuto tale anche nelle more del procedimento che lo riguarda, ovvero deceduto – il difensore dovrà

allegare all'istanza di liquidazione i seguenti documenti senza necessità di dover iniziare la procedura esecutiva:

-Istanza di liquidazione (eventualmente redatta conformemente al protocollo)

-Modello di liquidazione compilato facendo espresso riferimento alla tipologia standard di cui si chiede la liquidazione così come da allegato al presente protocollo

-Copia sentenza e/o del provvedimento conclusivo del processo (dispositivo) o della fase processuale (decreto/ordinanza)

-Copia verbali di udienza

- certificato di residenza

- certificato di morte

a) se risulta l'individuazione di altro Comune di residenza (ad es. trasferito nel Comune di...)

b) nell'ipotesi in cui agli atti non risulti alcuna residenza dell'imputato ovvero se questi abbia eletto domicilio presso lo studio dell'Avvocato, sarà sufficiente allegare il certificato di residenza richiesto nel Comune in cui si trova lo studio del difensore;

- lettera racc. A/R inviata presso la residenza dichiarata tornata indietro con la dicitura "trasferito" o "irreperibile"; nella predetta ipotesi sub b) sarà sufficiente allegare all'istanza il certificato estratto presso il Comune dove si trova l'ufficio del difensore;

- richiesta inoltrata al D.A.P. (Dipartimento Anagrafe Penitenziaria) anche via pec;

- nel caso di stranieri extra UE, attestazione del Consolato o dell'Ambasciata (ad esclusione degli apolidi) da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari o produca redditi nel Paese di origine. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta a mezzo pec o racc. A/R o mail ordinaria affinché il Giudice provveda alla

liquidazione. Qualora la risposta pervenga successivamente, l'Avvocato si impegna a depositarne copia.

*

Nel caso in cui, nelle more tra l'inizio della procedura esecutiva risultata vana ed il deposito dell'istanza di liquidazione, il fascicolo fosse già stato trasmesso alla Corte di Appello, il Tribunale provvederà alla liquidazione degli onorari sulla base della documentazione del fascicolo fornita in copia dalla difesa con dichiarazione di conformità agli originali.

(seguono in allegato tabelle standardizzate per le liquidazioni)

Spoletto, 07/12/..... 2023

Il Presidente del Tribunale

Dr Alunno Silvio Magrini



Il Presidente della

Camera Penale

Avv. Roberto Calai



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Spoleto

Avv. Pietro Morichelli



Il Procuratore della Repubblica F.F.

Dr. Vincenzo Ferrigno



Tabella n. 1

**PROSPETTO ANALITICO
FASI COMUNI**

1) INCIDENTE ESECUZIONE senza fase introduttiva

Per la fase e di studio euro 430,00

Per la fase decisoria euro 716,00

Totale euro 1.146,00 - 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 764,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

2) INCIDENTE ESECUZIONE con fase introduttiva

Per la fase e di studio euro 430,00

Per la fase introduttiva euro 450,00

Per la fase decisoria euro 716,00

Totale euro 1.596,00 - 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1064,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

*

**PROSPETTO ANALITICO
FASE G.I.P**

IPOTESI BASE 1

(Indagini preliminari senza attività particolari)

Per la fase e di studio euro 600,00

Totale euro 600 - 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 400,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE 2

(Indagini preliminari con interrogatorio)

Per la fase e di studio euro 600,00

Per la fase istruttoria euro 520,00

Totale euro 1120,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 746,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE 3

(opposizione all'archiviazione per indagato per il quale non è prevista la fase introduttiva in assenza dell'atto di opposizione)

Per la fase di studio euro 600,00

Per la fase decisoria euro 709,00

Totale euro 1309,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 872,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE 4

(opposizione all'archiviazione per l'opponente — anche in caso di richiesta ex art. 411 c.p.p. nelle ipotesi di opposizione alla richiesta ex art. 131 bis c.p.)

Per la fase di studio euro 600,00

Per la fase introduttiva euro 443,00

Per la fase decisoria euro 709,00

Totale euro 1752,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1168,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE 5

(Opposizione a decreto penale di condanna e applicazione della pena o MAP)

Per la fase di studio euro 600,00

Per la fase introduttiva 401,00

Per la fase decisoria euro 1.000,00

Totale euro 2001,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1334,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE 6

(Opposizione a decreto penale di condanna e definizione con abbreviato puro)

Per la fase di studio euro 600,00

Per la fase introduttiva 401,00

Per la fase decisoria euro 709,00

Totale euro 1710,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1140,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE 7

(Opposizione a decreto penale di condanna e definizione con abbreviato condizionato)

Per la fase di studio euro 600,00

Per la fase introduttiva 401,00

Per la fase istruttoria euro 600,00

Per la fase decisoria euro 802,00

Totale euro 2403,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1602,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14



**PROSPETTO ANALITICO
FASE G.U.P**

IPOTESI BASE A

(Processo definito –solo discussione — sent. ex art. 129 c.p.p.)

Per la fase studio euro 680,00

Per la fase decisoria euro 709,00

Totale euro 1389,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 926,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE B

(Processo definito con attività istruttoria documentale)

Per la fase studio euro 680,00

Per la fase istruttoria euro 522,00

Per la fase decisoria euro 709,00

Totale euro 1911,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1274,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE C

(Processo definito con attività istruttoria, non solo documentale: tipo perizia o audizione teste “decisivo”)

Per la fase studio euro 680,00

Per la fase istruttoria euro 702,00

Per la fase decisoria euro 709,00

Totale euro 2091,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1394,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE D

(Processo definito con sentenza di patteggiamento)

Per la fase studio euro 850,00

Per la fase decisoria euro 1.100,00

Totale euro 1950,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1300,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE E

(Processo definito con giudizio abbreviato puro o con attività scarsamente significativa)

Per la fase studio euro 700,00

Per la fase decisoria euro 1.100,00

Totale euro 1800,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1200,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE F

(Processo definito con giudizio abbreviato condizionato)

Per la fase studio euro 700,00

Per la fase istruttoria euro 636,00

Per la fase decisoria euro 1.100,00

Totale euro 2436,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1624,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

*

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si richiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI

1. Presenza di più assistiti del richiedente: secondo i criteri di legge (art. 12 DM 55/14)

Si specifica che la concorrenza di uno o più fattori correttivi non può in ogni caso comportare il superamento dei valori medi.

Si specifica altresì che la diminuzione di 1/3 viene operata all'esito dell'applicazione dei fattori correttivi.

Tabella n. 2

PROSPETTO ANALITICO

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IPOTESI BASE A

(Processi che si concludono sostanzialmente in atti predibattimentali, essenzialmente 129 c.p.p. per es. prescrizioni, oblazioni, mancanza o remissioni di querela)

Per la fase di studio euro 240,00

Per la fase decisoria euro 711,00

Totale euro 951,00 - 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 634,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE A BIS

(Processi per appello sentenze GdP)

Per la fase di studio euro 240,00

Fase introduttiva (se dovuta) euro 400,00

Per la fase decisoria euro 711,00

Totale euro 1345,00 - 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 896,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE B

(processi definiti con patteggiamento ex art. 444)

Per la fase studio euro 500,00

Per la fase decisoria euro 1.000,00

Totale euro 1500,00,00 - 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1000,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE C)

(Processi definiti con rito abbreviato, MAP o sulla base della sola acquisizione documentale)

Fase di studio: euro 360,00

Fase istruttoria (ove presente) euro 600,00

Fase decisoria: euro 900,00

Totale euro 1860,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = **euro 1240,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE D

(Processi per direttissima con convalida arresto e successivi rito abbreviato anche condizionato o applicazione pena)

Per la fase di studio euro 400,00

Per la fase istruttoria euro 800,00

Per la fase decisoria euro 1000,00

Totale euro 2200,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1466,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE D BIS

(Processi di mera convalida dell'arresto Tribunale Monocratico -GIP)

Per la fase di studio euro 400,00

Per la fase istruttoria euro 800,00

Totale euro 1200,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 800,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE E

(Processi dibattimentali con istruttoria semplice fino a tre testimoni e fase introduttiva)

Per la fase di studio euro 400,00

Per la fase introduttiva euro 400,00 (ove sussistente)

Per fase istruttoria euro 800,00

Per la fase decisoria euro 1000,00

Totale euro 2600,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1733,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14



IPOTESI BASE F

(Processi dibattimentali più complessi - oltre tre testi)

Per la fase di studio euro 450,00

Per fase istruttoria euro 1000,00

Per la fase decisoria euro 1418,00

Totale euro **2868,00** -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 1912,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. n. 55/14

IPOTESI BASE G

(Processi dibattimentali più complessi con oltre tre testi e fase introduttiva)

Per la fase di studio euro 450,00

Per la fase introduttiva euro 400,00

Per fase istruttoria euro 1000,00

Per la fase decisoria euro 1418,00

Totale euro 3268,00 -1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002 = **euro 2178,00** oltre aumento del ex art. 2 D.M. n. 55/14

*

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si richiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI

1. Rito collegiale: + 20%
2. Presenza di più assistiti del richiedente: secondo i criteri di legge (art. 12 DM 55/14)

Si specifica che la concorrenza di uno o più fattori correttivi non può in ogni caso comportare il superamento dei valori medi.

Si specifica altresì che la diminuzione di 1/3 viene operata all'esito dell'applicazione dei fattori correttivi.